

Tabella 3

Ripartizione dei controlli con campionamento per l'anno 2012

Matrici	A.S.P.									
	AG	CL	CT	EN	ME	PA	RG	SR	TP	Tot.
Melanzane						1	1	1		3
Melanzane da agricoltura biologica			1				1			2
Banane	1				1				1	3
Cavolfiore		1								1
Uva da tavola	1	1	1			1				4
Succo di arance concentrato			1		1					2
Succo di arance di frutta fresca			1				1			2
Piselli freschi in baccello			1	1					1	3
Piselli surgelati senza baccello	1			1			1			3
Peperoni dolci				1		1	1	1		4
Peperoni dolci da agricoltura biologica						1		1		2
Frumento		1							1	2
Burro					1					1
Uova					1	1				2
<i>Prodotti per l'infanzia</i>										
Omogeneizzato di carne rossa da agricoltura biologica								1		1
Liofilizzato vegetale			1						1	2
Omogeneizzato di banana				1						1
Altro					1		1			2
Totale per ASP	3	3	6	4	5	5	6	4	4	40

(2010.6.445)102

DECRETO 17 febbraio 2010.

Compartecipazione alla spesa sanitaria da parte degli utenti delle prestazioni erogate in regime di day service nelle strutture pubbliche e private.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni, che approva i livelli essenziali di assistenza e nel cui allegato 2C individua i DRG's ad elevato rischio di inappropriata se trattati in regime di ricovero ordinario;

Visto il decreto n. 3665 del 16 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, artt. 8 e 9, con il quale sono state definite le modalità per il calcolo del ticket per le prestazioni specialistiche di diagnostica strumentale e di laboratorio;

Visto il decreto 24 dicembre 2008, recante "Indirizzi e criteri per l'applicazione del piano di rientro di cui all'art. 1, comma 180, legge 30 dicembre 2004, n. 311" che, in particolare, al capoverso 11, lettera J), individua, nelle azioni di perseguire al fine del rientro, la "progressiva riconversione di produzione (ospedaliera ed ambulatoriale) non coerente con i parametri di appropriatezza, tenendo a riferimento il D.P.C.M. sui livelli essenziali di assistenza (LEA) del 21 novembre 2001";

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il decreto 11 maggio 2009 recante "indirizzi per l'attuazione del day service nelle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate e definizione delle tariffe delle prestazioni";

Visto l'allegato tecnico al predetto decreto ove si dispone che, in fase di prima applicazione e per il solo anno 2009, non era dovuto il pagamento della quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito;

Vista l'intesa del 3 dicembre 2009 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012;

Visto in particolare l'art. 6, comma 5, della citata intesa, con la quale si conviene che le Regioni integrino la lista dei 43 DRG di cui all'allegato 2C del DPCM 29 novembre 2001, assicurando l'erogazione delle prestazioni già rese in regime di ricovero ordinario, in regime di ricovero diurno o ambulatoriale, prevedendo adeguate forme di compartecipazione alla spesa da parte degli assistiti;

Ritenuto che, nel caso di prestazioni di day service la quota di partecipazione dell'assistito calcolata con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del predetto decreto n. 3665 del 16 giugno può risultare esosa pur trattandosi di interventi per la cura di patologie ad alto impatto sociale;

Considerato che le prestazioni erogate in regime di day service erano precedentemente rese in regime di ricovero ordinario quindi esenti da spesa a carico del paziente;

Ritenuto pertanto che le prestazioni di day service devono essere sottoposte al pagamento della quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito (ticket), qualora non vi siano condizioni di esenzione, secondo quanto disposto esclusivamente dall'art. 8 del decreto n. 3665 del 16 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1

Le prestazioni di day service di cui al decreto 11 maggio 2009, nonché quelle che si andranno a regolamentare con successivi atti di programmazione regionale, sono soggette al pagamento di una quota di compartecipazione alla spesa (ticket) da parte degli assistiti, ove non sussistano condizioni di esenzione, nella misura prevista dall'art. 8 del decreto n. 3665 del 16 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

La quota di compartecipazione dovuta, pari ad una quota ticket per ricetta di € 2 nonché una quota ticket fino ad € 36,15, andrà calcolata sulla tariffa omnicomprensiva già fissata con provvedimento regionale per le singole prestazioni di day service, esclusivamente secondo le modalità già stabilite dall'art. 8 del decreto n. 3665 del 16 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Al fine di agevolare la fase di avvio del day service, fino alla data del 28 febbraio 2010, non è previsto il pagamento della quota di partecipazione.

Art. 4

Il presente decreto, che avrà decorrenza a far data dal 1° marzo 2010, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 17 febbraio 2010.

RUSSO

(2010.8.569)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 7 gennaio 2010.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Melilli.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;

Visto l'art. 68 della legge n.10 del 27 aprile 1999;

Visto l'art. 37 della legge regionale n. 10 del 10 maggio 2000;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il decreto legislativo n. 152/2006 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 16 aprile 2008;

Visto l'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la successiva deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009, con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio prot. n. 4596 dell'11 marzo 2009, pervenuto il 12 marzo 2009 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in pari data al n. 19714, con il quale il comune di Melilli ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, la variante allo strumento urbanistico vigente finalizzata alla individuazione dell'area per la realizzazione di un complesso denominato "Outlet Turistico San Sebastiano" con annesse funzioni ricettive e ricreative in c.da Palombara;

Visto l'ulteriore foglio prot. n. 8430 del 06 maggio 2009 pervenuto il 12 maggio 2009 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in pari data al n. 36471, con il quale il comune di Melilli, a seguito della richiesta di integrazione atti formulata dall'U.O. 5.3/DRU con nota prot. n. 32011 del 24 aprile 2009, ha richiesto la sospensione degli adempimenti di competenza di questo Assessorato in dipendenza dell'avvio della prevista procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS;

Visto il foglio prot. n. 25018 del 25 novembre 2009, pervenuto il 26 novembre 2009 e assunto al protocollo di questo Assessorato in data 30 novembre 2009 al n. 88082, con il quale il comune di Melilli, ha dato riscontro a quanto richiesto da questo Assessorato con la nota prot. n. 32011 del 24 aprile 2009;

Vista la delibera consiliare n. 112 del 14 novembre 2008 avente ad oggetto: "Individuazione area per la realizzazione di un complesso denominato "Outlet turistico San Sebastiano" con annesse funzioni ricettive e ricreative, proposto dalla società immobiliare San Sebastiano 2008 s.r.l. da sorgere in contrada Palombara - Melilli;"

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n. 112 del 14 novembre 2008;

Vista l'attestazione prot. 4404 del 9 marzo 2009, a firma del segretario del comune di Melilli in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della variante in argomento, nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni, avverso la variante in argomento;

Visto il parere prot. n. 4305 del 18 febbraio 2009, con il quale l'ufficio del Genio civile di Siracusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, si è espresso favorevolmente con condizioni, in merito alla variante in argomento;

Visto il parere prot. n. 123 del 25 giugno 2009, con il quale l'A.S.L. n. 8 di Siracusa, ai fini igienico sanitari, si è espresso favorevolmente a condizioni, sulle opere di che trattasi ;

Vista la nota prot. n. 59651 del 31 luglio 2009, con la quale il servizio 2 VIA-Vas di questo Assessorato ha comunicato che la variante di che trattasi non è assoggettabile alla procedura VAS;

Vista la nota prot. n. 81019 del 30 ottobre 2009, con la quale l'ex Ufficio speciale AERCA di questo Assessorato ha espresso parere favorevole a condizione sulla variante in argomento;

Vista la nota prot. n. 66 del 10 dicembre 2009, con la quale l'U.O. 5.3/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 67 del 10 dicembre 2009, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<...omissis....

Rilevato:

Con istanza, assunta al comune di Melilli al n. 21792 di protocollo il 31 ottobre 2008, il legale rappresentante della società immobiliare San Sebastiano 2008 s.r.l. ha chiesto di valutare la possibilità di procedere a variante allo strumento urbanistico vigente dell'area distinta in catasto al foglio 59, particelle 852, 853b, 854, 855, 856b, 785, 281 e 782 della superficie di circa 183.000 mq.

La richiesta è motivata al fine di consentire la realizzazione del complesso immobiliare centro commerciale non alimentare denominato "Outlet turistico San Sebastiano" con annesse funzioni ricettive e ricreative.

Con deliberazione n. 112 del 14 novembre 2008 il consiglio comunale ha, pertanto, adottato una variante, ai sensi dell'art. 37, comma 4°, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sulla scorta della relazione e della proposta di deliberazione del 4 novembre 2008 redatta dall'ing. capo del settore V avente per oggetto "Individuazione area per la realizzazione di un complesso denominato Outlet turistico San Sebastiano con annesse funzioni ricettive e